



Bruxelles, 16.9.2022
COM(2022) 423 final

2022/0249 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (2022-2026)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e Maurizio è stato firmato il 21 dicembre 2012 ed è entrato in vigore il 28 gennaio 2014 per un periodo di sei anni. Salvo denuncia di una delle parti, esso è tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo di tre anni ed è pertanto ancora in vigore. Il più recente protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, che copriva un periodo di quattro anni a decorrere dalla data della sua applicazione provvisoria, vale a dire dalla data della firma, intervenuta l'8 dicembre 2017, è scaduto il 7 dicembre 2021.

Una proroga di sei mesi del protocollo, concordata mediante scambio di lettere tra l'Unione europea e Maurizio, è stata firmata il 5 aprile 2022.

Sulla base delle pertinenti direttive di negoziato¹, la Commissione ha condotto negoziati con Maurizio al fine di concludere un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e tale paese. Al termine dei negoziati, il 7 maggio 2022 è stato siglato un nuovo protocollo.

Il nuovo protocollo copre un periodo di quattro anni a decorrere dalla data della sua applicazione provvisoria fissata all'articolo 18, vale a dire la data in cui è firmato da entrambe le parti.

L'obiettivo della presente proposta è autorizzare la conclusione del protocollo di attuazione conformemente all'articolo 218, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Obiettivo principale del nuovo protocollo è fornire un quadro aggiornato che tenga conto delle priorità della politica comune della pesca riformata e della sua dimensione esterna. In questo modo esso contribuirà a proseguire e rafforzare il partenariato strategico tra l'Unione europea e Maurizio. Il nuovo protocollo consentirà alle parti di cooperare più strettamente alla promozione di una politica sostenibile della pesca, in linea con l'obiettivo della conservazione delle risorse biologiche del mare riconosciuto dal diritto dell'UE, uno sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque di Maurizio e gli sforzi compiuti da tale paese per sviluppare un'economia oceanica sostenibile, nell'interesse di entrambe le parti. Tale cooperazione contribuirà inoltre a promuovere condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.

Il nuovo protocollo, che garantisce possibilità di pesca per le navi dell'UE nelle acque di Maurizio, si basa sui migliori pareri scientifici disponibili e sulle raccomandazioni formulate dall'organizzazione regionale della pesca che gestisce gli stock ittici altamente migratori, la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano, ove applicabili, entro i limiti dell'eccedenza disponibile. La Commissione si è basata, in parte, sui risultati di una valutazione del precedente protocollo (2017-2021) e di una valutazione prospettica dell'opportunità di concludere un nuovo protocollo. Entrambe sono state effettuate da esperti esterni.

¹ Adottate nel corso della 3813^a sessione del Consiglio "Competitività" (mercato interno, industria, ricerca e spazio) del 28 settembre 2021.

Il protocollo garantisce le possibilità di pesca seguenti:

- 40 tonniere con reti a circuizione;
- 45 pescherecci con palangari di superficie.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La negoziazione di un nuovo protocollo si colloca nel quadro dell'azione esterna dell'UE nei confronti dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e tiene conto, in particolare, degli obiettivi dell'UE in materia di rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.

L'UE e Maurizio sono parti dell'accordo provvisorio firmato il 29 agosto 2009, che ha istituito un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra. La negoziazione di un nuovo protocollo è in linea con il quadro per un accordo di partenariato economico che prevede la cooperazione tra le parti nel settore del commercio e dello sviluppo della pesca, con riferimento alla pesca marittima, alla pesca nelle acque interne e all'acquacoltura.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica è costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, che stabilisce la politica comune della pesca, e dall'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, che prevede che il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotti una decisione relativa alla conclusione dell'accordo.

A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune. Pertanto i funzionari designati dalla Commissione hanno competenza esclusiva per notificare a Maurizio il completamento del processo di ratifica.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

- **Proporzionalità**

La proposta è commisurata all'obiettivo di istituire un contesto di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dalle navi dell'UE nelle acque dei paesi terzi, stabilito all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca. Essa è conforme a tali disposizioni e alle disposizioni in materia di sostegno finanziario ai paesi terzi di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Nel 2021 la Commissione ha effettuato una valutazione ex post del protocollo 2017-2021 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con Maurizio e una valutazione ex ante di un eventuale rinnovo di tale protocollo.

La valutazione del protocollo 2017-2021¹ ha concluso che esso integrava gli altri accordi di accesso in vigore nella regione, consentendo alle navi dell'UE di ottimizzare lo sfruttamento degli stock migratori nel rispetto delle norme regionali stabilite dalla Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano. Ha concluso altresì che esso veniva incontro alle necessità dei portatori di interessi dell'UE in quanto garantiva agli armatori dell'UE un accesso prevedibile a una zona di pesca produttiva con abbondante presenza di specie bersaglio. L'accesso alle acque di Maurizio garantisce ai pescherecci dell'UE con palangari aventi base alla Riunione l'opportunità di estendere le zone di pesca alle acque limitrofe. Le attività della flotta tonniere dell'UE nelle acque di Maurizio e oltre nell'Oceano Indiano hanno generato un notevole e positivo impatto economico per Maurizio e il contributo finanziario dell'UE è risultato sostanzialmente in linea con le possibilità di pesca oggetto di sfruttamento. Per quanto riguarda il sostegno settoriale, la valutazione ha segnalato ritardi nell'attuazione del programma, rilevando che un futuro programma di sostegno settoriale dovrebbe ambire, in via prioritaria, a rafforzare la capacità di Maurizio di conformarsi ai suoi obblighi internazionali, in particolare quelli relativi alle osservazioni scientifiche, al campionamento delle catture e alle ispezioni nei porti. Un futuro programma di sostegno settoriale potrebbe inoltre contribuire a sviluppare il settore nazionale della pesca, mediante il sostegno ai pescatori artigianali e lo sviluppo di un segmento semindustriale. La valutazione raccomanda anche di destinare parte dei finanziamenti disponibili all'assunzione di un assistente tecnico esterno con il compito di coordinare e facilitare l'attuazione del programma di sostegno settoriale.

Per l'UE è importante mantenere uno strumento che consenta una stretta cooperazione settoriale con un paese che è un suo importante partner commerciale e fornitore di prodotti della pesca, ha interessi sulla scena internazionale e dispone di zone di pesca di interesse per la flotta dell'UE.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nell'ambito della valutazione la Commissione ha consultato gli Stati membri, i rappresentanti dell'industria e le organizzazioni internazionali della società civile, come pure l'amministrazione della pesca e la società civile di Maurizio. Consultazioni sono state tenute anche in seno al Consiglio consultivo per la flotta oceanica. Tali consultazioni hanno portato alla conclusione che sarebbe vantaggioso per l'Unione europea e Maurizio concludere un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca.

- **Assunzione e uso di perizie**

La Commissione si è avvalsa di un consulente indipendente per le valutazioni ex ante ed ex post, da predisporre conformemente alle disposizioni dell'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca.

- **Diritti fondamentali**

L'accordo negoziato include una clausola relativa alle conseguenze in caso di violazione degli elementi essenziali in materia di diritti umani previsti all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou o all'articolo corrispondente dell'accordo che gli subentrerà.

¹ ISBN: 978-92-76-38078-8 doi: 10.2771/046775.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La contropartita finanziaria annua, pari a 725 000 EUR, si basa su:

- a) un quantitativo di riferimento di 5 500 tonnellate, per il quale è stato fissato un importo annuale di 275 000 EUR per i diritti di accesso;
- b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca a Maurizio, pari a 275 000 EUR all'anno; e
- c) un sostegno allo sviluppo della politica marittima e dell'economia blu, pari a 175 000 EUR all'anno.

Tale sostegno è conforme agli obiettivi della cooperazione nel settore dell'economia oceanica, dell'acquacoltura, dello sviluppo sostenibile degli oceani, della pianificazione dello spazio marittimo, dell'energia marina e dell'ambiente marino e allo sviluppo della politica marittima e dell'economia blu.

L'importo annuo degli stanziamenti di impegno e di pagamento è stabilito nel corso della procedura annuale di bilancio, compresa la linea di riserva per i protocolli non ancora entrati in vigore all'inizio dell'anno¹.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le modalità di monitoraggio sono previste nell'accordo di partenariato nel settore della pesca e nel relativo protocollo di attuazione.

¹ Conformemente al punto 20 dell'accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio (GU L 433I del 22.12.2020).

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (2022-2026)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione [XXX] del Consiglio, del [...] ², il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (2022-2026) (nel prosieguo il "protocollo") è stato firmato il [...], con riserva della sua conclusione in data successiva.
- (2) Il protocollo ha l'obiettivo di consentire all'Unione europea e a Maurizio di collaborare più strettamente per promuovere la cooperazione nel settore dell'economia oceanica, dell'acquacoltura, dello sviluppo sostenibile degli oceani, della pianificazione dello spazio marittimo, dell'energia marina e dell'ambiente marino, dello sviluppo della politica marittima e dell'economia blu, contribuendo nel contempo a promuovere condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.
- (3) È opportuno approvare il protocollo a nome dell'Unione.
- (4) L'accordo istituisce, all'articolo 9, una commissione mista incaricata di controllarne l'applicazione. Inoltre, a norma del protocollo la commissione mista può approvare alcune modifiche dello stesso. La posizione dell'Unione sulle modifiche del protocollo proposte dovrebbe essere stabilita dal Consiglio. La Commissione dovrebbe approvare le modifiche proposte a nome dell'Unione, a meno che alcuni Stati membri che rappresentano una minoranza di blocco a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea non si oppongano alle stesse.
- (5) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio³ e ha espresso un parere il [inserire la data],

¹ GU C , , pag. .

² Decisione (UE) 2021/... del Consiglio, del ... 2021, relativa a ... (GU C [...] del [...], pag. [...]).

³ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ([GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39](#)).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (2022-2026) è approvato a nome dell'Unione.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione come allegato I.

Articolo 2

La Commissione procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 19 del protocollo al fine di esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dal medesimo.

Articolo 3

Fatte salve le disposizioni e le condizioni riportate nell'allegato II della presente decisione, la Commissione europea è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita dall'articolo 9 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Per il Consiglio

Il presidente